

Sez. 1, Sentenza n. 6965 del 01 Febbraio 2006 Ud. (dep. 23 Febbraio 2006) Rv. 233439

Presidente: Sossi M. Estensore: Chieffi S. Relatore: Chieffi S. Imputato: Z. P.M. Meloni VD. (Conf.)

(Rigetta, App. Torino, 14 Giugno 2005)

679 TRIBUNALE PER I MINORENNI - 015 sospensione del processo e messa alla prova - IN GENERE

TRIBUNALE PER I MINORENNI - DEFINIZIONE ANTICIPATA DEL PROCEDIMENTO - SOSPENSIONE DEL PROCESSO E MESSA ALLA PROVA - IN GENERE - Applicabilità in grado di appello - Ammissibilità - Presupposti della concessione - Verifica dell'evoluzione positiva della personalità del minore.

Anche nel giudizio di appello è applicabile, ai sensi dell'art. 28 d.P.R. n. 448 del 1988, il beneficio della messa alla prova, indipendentemente dalla gravità del reato commesso, ma sempre sul presupposto di una valutazione positiva in merito all'evoluzione della personalità del minore.